

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1967 del 15/04/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in via Leonardo da Vinci n.25 Comune di Nonantola (MO) - DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE 36041/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2076 del 13/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quindici APRILE 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Sivieri Metalli srl - Modifica dell'Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, localizzato in via Leonardo da Vinci n.25 Comune di Nonantola (MO) - DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 e ss.mm.ii - Pratica ARPAE 36041/2025**

**La dirigente responsabile di Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti"

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027

**PREMESSO CHE:**

La ditta Sivieri Metalli S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO) è attualmente autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Leonardo Da Vinci n.25, in Comune di Nonantola (MO) in virtù dell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006 con la Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022.

Con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2025-4185 del 21/07/2025 è stata autorizzata una modifica relativa all'inserimento dei codici EER 160118 (metalli non ferrosi) e EER 160122 (componenti non specificati altrimenti) tra l'elenco dei rifiuti da sottoporre a operazioni R12 e R13, senza variazioni impiantistiche e gestionali all'impianto.

L'autorizzazione comprende anche l'autorizzazione allo scarico in fognatura, il Nulla Osta Acustico e ha validità sino al 20/05/2032.

La realizzazione dell'impianto non è stata assoggettata a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto nel sito la Ditta effettua solamente attività di recupero R12 ed R13.

L'impianto, identificato catastalmente al foglio n.40, mappale n.56 del Comune di Nonantola, è costituito da un fabbricato con annessa area cortiliva, per una superficie complessiva pari a 1.900 m<sup>2</sup>, di cui 700 m<sup>2</sup> circa di area coperta e 1.200 m<sup>2</sup> di area cortiliva pavimentata in calcestruzzo liscio e in parte con massetti autobloccanti (ingresso uffici). L'area è dotata di una idonea recinzione e di alberature atte a mitigare l'impatto ambientale della struttura. Il conferimento dei rifiuti presso il sito avviene mediante mezzi di proprietà dell'azienda, iscritta all'Albo Gestori Rifiuti per le categorie di trasporto 1, 2, 4 e 5;

La ditta Sivieri Metalli srl risulta locataria dell'area dell'impianto, come da contratto di locazione finanziaria leasing n.00688779/001 trasmesso con le integrazioni nel procedimento di rinnovo dell'AU 208 del 09/12/2021 (prot. n.189474/2021);

Nell'impianto sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

L'operazione R12 consiste:

- nella cernita di rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti derivanti da attività di magazzino e deposito di imprese o servizi e rifiuti misti derivanti da attività di cantiere, identificati rispettivamente con i codici europei 150106 e 170904. La cernita è finalizzata alla separazione delle frazioni merceologicamente omogenee ed eliminazione di quelle indesiderate. I rifiuti ingressati vengono scaricati e stoccati in cumuli realizzati nell'area cortiliva su superficie pavimentata in calcestruzzo liscio. Tali rifiuti sono fisicamente separati dagli altri cumuli di rifiuti recuperabili presenti nell'area cortiliva mediante setti in cemento o separatori (jersey).
- nella separazione delle varie componenti merceologiche (plastica, rame e altri metalli, parti di metallo, parti in gomma, ecc. ) sui rifiuti identificati con i codici EER 170411 (cavi), EER 160214 e EER 160216 per ottenere tipologie omogenee di rifiuti da avviare al successivo recupero.

Le operazioni di selezione vengono eseguite manualmente o mediante ausilio di ragni;

La potenzialità massima relativa alla selezione R12 è di 4,3 t/h, considerato che l'attività viene svolta da un solo operatore per 235 giorni/anno per 6 ore/giorno.

#### **VISTA:**

L'istanza che la ditta Sivieri Metalli Srl ha presentato in data 03/11/2025 (prot. ARPAE n.194780), completata in data 26/11/2025 (rif. prot. ARPAE n. 209806) per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

**PRESO ATTO** che:

- la modifica richiesta consiste nella variazione del layout dell'impianto e dei quantitativi autorizzati alla messa in riserva o alla lavorazione di alcune tipologie di rifiuto; in particolare si chiede l'aumento dei quantitativi massimi sia istantanei che annuali delle seguenti tipologie di rifiuti: EER 150104, EER 170402, EER 170407, EER 200140, EER 160214 e la diminuzione del quantitativo massimo annuale autorizzato all'operazione R12 del rifiuto codice EER 170904. Contestualmente si richiede di rinunciare alle seguenti tipologie di rifiuto autorizzate:

EER 150101 Imballaggi in carta e cartone

EER 150107 Imballaggi in vetro

EER 170202 Vetro

EER 120105 Limatura e trucioli di materiali plastici

EER 150102 Imballaggi in plastica

EER 160119 Plastica

EER 170203 Plastica

EER 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801

EER 150103 Imballaggi in legno

EER 170201 Legno

EER 200201 Rifiuti biodegradabili

EER 150106 Imballaggi in materiali misti

- le variazioni proposte non comportano impatti ambientali o aggravio delle pressioni ambientali esercitate dall'impianto, nè variazioni all'autorizzazione allo scarico e al nulla osta acustico;

**VALUTATO**, pertanto, che la modifica proposta assume caratteri di non sostanzialità ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica.

#### **DATO ATTO CHE:**

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. n. 194780 del 03/11/2025 (istanza di modifica dell'Autorizzazione) e prot. n. 209806 del 26/11/2025 (completamento dell'istanza);

con nota n.2857 del 09/01/2026 il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Nonantola, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, SorgeAqua srl e il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena;

#### **PRESO ATTO CHE:**

nell'ambito del procedimento non sono pervenuti pareri ostativi alla modifica in oggetto, mentre è pervenuto il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di ARPAE di Modena (rif. prot. ARPAE n. 11496 del 21/01/2026), nel quale si esprime parere favorevole alle modifiche richieste, e il riscontro del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena (rif. prot. ARPAE n. 11199 del 21/01/2026) dal quale si evince che, avendo la ditta allegato all'istanza un documento avente ad oggetto procedure di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 ove risulta dichiarato "[...] che, qualora saranno garantite integralmente tali condizioni operative di stoccaggio, l'attività non risulta essere soggetta alle procedure di prevenzione incendi, in quanto individuano/configurano attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011." non è possibile esprimere parere di competenza.

#### **ACQUISITA INOLTRE:**

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 15/12/2025, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0105786\_20251128, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta Sivieri Metalli s.r.l.

#### **CONSIDERATO CHE:**

L'istanza è finalizzata ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi consistente nella modifica della planimetria di layout e della prescrizione n.2 dell'allegato rifiuti, per la variazione dei quantitativi massimi sia istantanei che annuali delle seguenti tipologie di rifiuti: EER 150104, EER 170402, EER 170407, EER 200140, EER 160214 e EER 170904 e l'eliminazione dei rifiuti codici: EER 150101, EER 150107, EER 170202, EER 120105, EER 150102, EER 160119, EER 170203, EER 170802, EER 150103, EER 170201, EER 200201, EER 150106;

le modifiche previste non comportano variazioni all'autorizzazione allo scarico e al nulla osta acustico;

le modifiche proposte variano gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 668 t x 140 €/t = **93.520,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 2.095 t/a x 12 €/t = 25.140,00 €; con un

importo minimo, comunque, pari a **75.000,00 €**;  
**per un importo complessivo pari a 168.520,00€**

**RITENUTO, pertanto:**

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento.

**DATO ATTO CHE:**

le modifiche proposte comportano la modifica della prescrizione n.2 dell'allegato rifiuti della determinazione n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 di autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti sito in Via Leonardo Da Vinci n.25, in comune di Nonantola (MO);

la planimetria di layout della determinazione DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 viene sostituita con la planimetria "Layout stoccaggi - 09/10/2025", allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO INOLTRE CHE:**

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025, le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia"

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

**DETERMINA:**

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n.DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 a Sivieri Metalli srl, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n.25, comune di Nonantola (MO), per l'esercizio dell'attività di recupero (operazioni R12 ed R13 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06) nell'impianto situato in Via Leonardo Da Vinci n.25, in Comune di Nonantola (MO), come segue:

la prescrizione n.2 dell'allegato rifiuti della determinazione n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 è sostituita dalla seguente:

2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX Istantaneo autorizzato alla messa in riserva	Q. MAX ANNUALE autorizzato alla messa in riserva	
			t	t/a	
INERTI					
<b>170101</b>	Cemento	<b>R13</b>	10	1000	
<b>170107</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106		20	5000	
PNEUMATICI					
<b>160103</b>	Pneumatici fuori uso		10	150	
METALLI					
<b>120101</b>	Limatura e trucioli di materiali ferrosi		10	50	
<b>120103</b>	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		5	25	
<b>150104</b>	Imballaggi metallici		20	100	
<b>160117</b>	Metalli ferrosi		2	5	
<b>170401</b>	Rame, bronzo, ottone		30	100	
<b>170402</b>	Alluminio		50	150	
<b>170403</b>	Piombo		5	10	
<b>170404</b>	Zinco		5	10	
<b>170405</b>	Ferro e acciaio		300	2000	
<b>170407</b>	Metalli misti		<b>R13</b>	50	1000
<b>200140</b>	Metallo		50	1000	
<b>TOT</b>			<b>567</b>	<b>10.600</b>	

CODICE EER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. Istantaneo autorizzato alla messa in riserva	Q. MAX. Annuale autorizzato all'operazione R12
			t	t/a
160118	metalli non ferrosi	R13 - R12	30	500
160122	componenti non specificati altrimenti		30	500
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		14	500
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		5	20
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*		7	75
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		15	500
TOTALE			<b>101</b>	<b>2.095</b>

2. di dare atto che la planimetria "Layout stoccaggi - 08/06/2021" allegata alla Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 è sostituita dalla planimetria "Layout stoccaggi - 09/10/2025", assunta agli atti Arpae con prot. n. 142337/2024 e allegata al presente atto.
3. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 e ss.mm.ii per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
4. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-2568 del 20/05/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
5. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **168.520,00** Euro. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
  - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  - c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;

- d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
7. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
  8. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 20/05/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
  9. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
  10. di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Settore Tutela dell'ambiente ed Economia Circolare;
  11. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";
  12. di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena.
  13. di trasmettere la presente autorizzazione a ISPRA, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 184-ter del D.Lgs.152/2006, e Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 3- septies dell'art. 184-ter del citato decreto legislativo;
  14. di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Anna Maria Manzieri**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**